

## **DISEGNO DI LEGGE**

### **LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026)**

\*\*\*

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 4/1, i quali prevedono che la regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Di seguito le relazioni articolate che descrivono i singoli interventi normativi.

#### **RELAZIONE ARTICOLATA**

##### **Articolo 1 (Disposizioni finanziarie)**

Il presente articolo stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2024-2026, per l'anno 2024 le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito nonché agli investimenti.

##### **Articolo 2 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)**

La norma autorizza per il triennio 2024-2026, il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali indicate nell'Allegato 1 alla presente legge.

##### **Articolo 3 (Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica regionale)**

Il comma 1 mette a regime, a decorrere dal 2024, l'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2023 n. 17, relativo all'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli iscritti nel registro Zerogis, gestito dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria.

La norma, che trae origine da un Ordine del Giorno del Consiglio regionale della Liguria (ODG n. 791 del 21/12/2022), approvato in sede di sessione di bilancio, inizialmente era limitata, in via sperimentale, all'anno 2023 col proposito di estenderla a regime una volta acquisiti i dati definitivi. Questi ultimi ormai pervenuti hanno consentito di verificare il numero di veicoli e la congruità con le previsioni di spesa. Pertanto, si è deciso di applicare l'esenzione in modo permanente.

Il comma 2 trae origine dall'Ordine del Giorno del Consiglio regionale della Liguria (ODG n. 877), approvato nella seduta del 26/07/2023, finalizzato a sensibilizzare la Giunta in ordine alla possibilità di esonerare dal pagamento della tassa automobilistica gli autobus storici italiani. In particolare, l'esenzione avrebbe dovuto riguardare gli autobus non utilizzati nell'esercizio di impresa e intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli.

Analizzati i dati presenti nell'archivio regionale della tassa automobilistica, sono stati individuati gli autobus trentennali (*id est* che hanno compiuto il trentesimo anno dalla data della loro costruzione), che esprimono maggiormente la finalità di conservazione e la valorizzazione indicata nell'ODG.

L'importanza del recupero, della conservazione e del restauro di questi mezzi di accertato valore storico culturale è volta anche all'impiego dei veicoli in manifestazione ed eventi di interesse storico, in attività didattiche e di promozione turistica del territorio ligure.

Gli autobus dovendo essere di proprietà di associazioni o enti no profit non possono per legge essere utilizzati in attività di impresa. Dovrà essere presentata apposita istanza di esenzione da parte dei soggetti proprietari interessati.

#### **Articolo 4 (Modifica al comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))**

La norma è finalizzata a confermare anche per il triennio 2024-2026 la destinazione della percentuale del 70% dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico alle spese di personale, tenuto conto degli impatti sul bilancio regionale derivanti principalmente dall'incremento delle spese di personale (rinnovi contrattuali), dai nuovi vincoli di finanza pubblica per effetto della cessata sospensione del Patto di Stabilità che potrebbe comportare un concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni, dall'incremento del servizio del debito dovuto alla crescita dei tassi di interesse e dall'aumento dei costi energetici.

#### **Articolo 5 (Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)**

La presente disposizione prevede la gratuità degli incarichi svolti a qualsiasi titolo da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato.

#### **Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)**

Il presente articolo prevede che la presente legge regionale sia dichiarata urgente ed entri in vigore il 1° gennaio 2024.

Articolo 1  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026, per l'anno 2024 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Articolo 2  
*(Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)*

1. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) alla presente legge.

Articolo 3  
*(Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica regionale)*

1. A decorrere dall'anno 2024 la disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2023 n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento) trova applicazione a regime.
2. A decorrere dall'anno 2024, gli autobus di cui all'articolo 54 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli, a partire dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti tecnici e le modalità di presentazione dell'istanza di esenzione da parte dei soggetti proprietari interessati.

Articolo 4  
*(Modifica al comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, sono aggiunte le parole: ", e così anche per il triennio 2024-2026."

Articolo 5  
*(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)*

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 6  
*(Dichiarazione d'urgenza).*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.